

N. **34.626** di repertorio

N. **16.187** di raccolta

**Atto costituzione di associazione non riconosciuta**

**Repubblica italiana**

Il **quattordici dicembre duemiladodici**, in Milano, nel mio studio, piazza Pio XI, n. 1.

**14 dicembre 2012**

Avanti a me, prof. avv. **Ubaldo La Porta**, notaio in Milano, iscritto nel ruolo dell'omonimo distretto notarile,

**si costituiscono i signori**

-- **Laura Spinaci**, nata a Milano il 18 febbraio 1966 ed ivi residente, via Altaguardia, n. 1,

codice fiscale **SPN LRA 66B58 F205E**

-- **Giorgio Gottardi**, nato a Milano il 24 aprile 1949 ed ivi residente, piazza Risorgimento, n. 3,

codice fiscale **GTT GRG 49D24 F205X**

-- **Antonio Spreafico**, nato a Barzanò (LC) l'11 settembre 1948 e domiciliato in Milano, via Candoglia, n. 11,

codice fiscale **SPR NTN 48P11 A686E**

-- **Concettina Lanciano**, nata a Cusano Milanino (MI) il 1° giugno 1960 e residente in Milano, via G. Pascoli, n. 15,

codice fiscale **LNC CCT 60H41 D231R**

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi hanno richiesto di ricevere questo atto in forza del quale, ai sensi degli artt. 36 ss. cod. civ.

**si costituisce**

un'associazione non riconosciuta denominata

**"Associazione Boscovich Arte e Salute"**

con sede in **Milano**, Via **Settembrini n. 7**.

**scopo comune**

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed assistenza socio-sanitaria, ispirandosi a principi di trasparenza e di democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

I settori di svolgimento dell'attività associativa sono specificamente indicati all'art. 2 dello statuto che qui si allega sotto la lettera **"A"**, ed al quale espressamente si rinvia per l'identificazione di tutti gli altri elementi essenziali dell'ente.

**autonomia patrimoniale**

L'associazione ha il proprio patrimonio, costituito da qualunque entità che sia suscettibile di formarlo ai sensi di legge.

Esso potrà essere incrementato da apporti spontanei di associati o di terzi, a qualunque legittimo titolo.

Per le obbligazioni sorte nello svolgimento dell'attività sociale, contratte dai soggetti investiti della rappresentanza legale dell'ente, risponderà lo stesso con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., ferma la responsabilità solidale dei soggetti indicati all'art. 38 cod. civ.

**gestione e rappresentanza**

**organi sociali**

Ferma la spettanza collegiale della gestione al Consiglio Direttivo, la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'associazione verso i terzi spetta al presidente pro tempore, nominato a norma dell'allegato statuto e per la prima volta indicato nella persona dell'associata **Concettina Lanciano**, sopra generalizzata. Al presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio di Milano 4  
REGISTRATO  
in data 19/12/2012  
al n. 23187 serie 1T  
Euro 168,00

spettano tutti i poteri di rappresentanza dell'ente, senza limitazione alcuna.

La carica di presidente sarà provata, verso i terzi, esibendo idonea attestazione del consiglio direttivo, redatta su libro appositamente tenuto ed istituito dall'associazione.

La vigenza ed i poteri concreti del consiglio direttivo saranno provati dell'estratto autentico della deliberazione assembleare di nomina, tratto dal libro verbale che l'assemblea terrà.

Gli altri organi dell'associazione sono indicati nello statuto allegato.

#### **regole di svolgimento del rapporto associativo**

Le parti rinviano allo statuto allegato per la individuazione delle regole di svolgimento del rapporto associativo e, per quanto ivi non disposto, alle norme di legge in materia.

Qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione nel Registro Regionale Generale del Volontariato, si fa riferimento altresì specificatamente alla legislazione che regola tale materia, attualmente la Legge quadro del volontariato n.266/91 e le Legge Regionale del volontariato n. 22/93.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me, ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore quattordici.

Un foglio scritto per tre pagine intere e questa fin qui.

f.to Laura Spinaci

f.to Giorgio Gottardi

f.to Antonio Spreafico

f.to Concettina Lanciano

f.to Ubaldo La Porta notaio

**Allegato "A" al n. 34.626/16.187 di rep.**

**STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione**

- 1.1 - È costituita l'associazione "**Associazione Boscovich Arte e Salute**".  
1.2 - La durata dell'associazione è illimitata.  
1.3 - L'associazione ha sede legale in Milano, Via Settembrini n.7.

**Art. 2 – Finalità e Scopi sociali**

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed assistenza socio-sanitaria, ispirandosi a principi di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

2.2 - L'associazione con azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti svolge istituzionalmente attività di informazione e formazione attraverso:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti delle persone affette da patologie psico-fisiche;
- la integrazione delle cure specialistiche con la integrazione della cultura artistica nei diversi campi della comunicazione visiva;
- la diffusione presso i pazienti della conoscenza in merito alle cause, la diagnosi precoce e le nuove terapie nel campo delle malattie psico-fisiche.

2.3 - Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:

- fornire ai pazienti, anche tramite indagini mirate, un servizio di consulenza e diagnosi che si avvale dell'attività di specialisti;
- organizzare seminari e attività di aggiornamento rivolti prevalentemente ai pazienti. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed Associazioni scientifiche con interessi simili;
- promuovere la pubblicazione di materiale specializzato, informativo, relativo al benessere dei pazienti.

2.4 – Nell'ambito e nel pieno rispetto degli obiettivi prefissati, ed esclusivamente nell'interesse dei pazienti, l'Associazione potrà attuare progetti con finalità formative e informative attraverso:

- corsi di formazione per ostetriche, medici e paramedici al fine di diffondere una medicina moderna e semplice sempre ponendo "nel centro" le esigenze e le priorità del paziente;
- corsi di informazione per il mantenimento del benessere della persona e per la promozione di una salute consapevole attraverso le conoscenze sia della medicina accademica che di quella integrata;
- la promozione dell'arte nelle sue diverse forme espressive come momento di riflessione e di rieducazione per il sostegno terapeutico e per lo sviluppo del proprio benessere psicofisico;
- la promozione e la diffusione della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni come occasione di ricerca personale e crescita collettiva e sociale;
- il sostegno e la cooperazione ad enti di ricerca nazionali ed internazionali;
- le iniziative di aiuto e di supporto ai paesi in via di sviluppo;
- l'istituzione di borse di studio per iniziative culturali, assistenziali e formative.

L'Associazione, per raggiungere le proprie finalità e le attività di sensibilizzazione dei pazienti potrà promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, seminari, produzioni nonché provvedere alla pubblicazione di strumenti di comunicazione, redazione di libri, di riviste o bollettini cartacei ed elettronici di carattere informativo e divulgativo e ogni altro mezzo idoneo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

2.5 - L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

2.6 - Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

### **Art. 3 - Aderenti all'associazione**

3.1 - Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione (Soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Soci e Soci fondatori costituiscono distinte categorie di soci.

Ciascun aderente maggiore di età, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, ha diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria relativamente a tutte le materie ed ordini del giorno di rispettiva competenza di esse.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri, salve le particolari attribuzioni concesse ai Soci fondatori in materia di diritto di voto.

3.4 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.1 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.2 - Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

3.4.3 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

### **Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti**

4.1 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento delle quote e dei contributi) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.2 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare le quote sociali e il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a frequentare corsi di formazione eventualmente promossi o comunque appro-

vati dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **Art. 5 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato Scientifico (qualora nominato)

Può inoltre essere costituito il Collegio dei Revisori dei Conti o nominato un Revisore Unico.

#### **Art. 7 - Assemblea degli associati**

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- istituire il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore Unico;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare l'istituzione di sedi staccate effettuata dal Consiglio Direttivo e i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

7.5 - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente agli aderenti, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

7.8 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

7.9 - Il voto è palese e separatamente espresso da soci e soci fondatori. Il conteggio finale per la determinazione dei quorum distingue tra soci e fondatori, comunque valendo il principio di parità e uniformità di trattamento tra soci all'interno della stessa categoria.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci (e, tra di essi, con la presenza della maggioranza dei soci fondatori).

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, purché, tra di essi, vi sia la presenza della maggioranza dei soci fondatori.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

7.11 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono in ogni caso adottate a maggioranza semplice dei presenti, distinti per singola categoria. In caso di disaccordo, prevale il voto espresso dalla categoria dei Soci fondatori.

7.12 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze specificatamente indicate nell'art. 14.

7.13 - Ciascun aderente può essere portatore al massimo di dieci deleghe.

#### **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo**

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ove non siano già stati nominati dall'Assemblea.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due vol-

te l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:**

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );

- nominare il Segretario che deve essere scelto tra le persone componenti il Consiglio Direttivo e al quale può anche essere conferito l'incarico di tesoriere;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

- emanare un regolamento interno per meglio disciplinare la vita dell'Associazione e delle eventuali sezioni staccate che potranno essere istituite dal Consiglio Direttivo o da questo riconosciute se sorte spontaneamente. In ogni caso l'istituzione di tali sezioni dovrà essere ratificata dall'Assemblea ordinaria annuale;

- compiere ogni atto di gestione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e ad altri suoi membri parte delle proprie attribuzioni.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

### **Art. 9 - Presidente**

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti con le maggioranze previste dall'art.8.3 dello statuto.

9.2 - Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del

Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 10 - Il Comitato Scientifico**

10.1 - Su delibera dell'Assemblea Ordinaria può essere istituito un Comitato Scientifico i cui membri vengono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo che ne elegge anche il Presidente. Tale Comitato, avente funzione consultiva, può essere composto anche da persone non socie, per la durata di un triennio rinnovabile.

10.2 - Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività statutarie necessarie al conseguimento degli scopi nonché di analizzare e verificare le informazioni ottenute e promuovere eventuali manifestazioni e convegni medico-scientifici. A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

10.3 - Il Comitato viene convocato dal suo presidente in tempi idonei per lo svolgimento delle attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.

#### **Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, qualora la legge lo imponga, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio di carica, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

11.2 In luogo del Collegio dei Revisori, l'Assemblea, qualora la Legge lo consenta, può nominare un Revisore Unico.

11.3 Il Collegio (o il Revisore Unico) dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio (o il Revisore Unico) inoltre:

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

#### **Art. 12 - Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

#### **Art. 13 - Bilancio**

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, se previsti, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione



delle attività di cui all'art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art. 14 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione**

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aderenti (e, tra di essi, con la presenza della maggioranza dei soci fondatori) e il voto favorevole della maggioranza sia dei Soci presenti sia dei Soci Fondatori.

14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, e qualora l'Associazione ottenga il riconoscimento come organizzazione di volontariato, ad altre organizzazioni operanti in identico od analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

#### **Art. 15 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione nel Registro Regionale Generale del Volontariato, si fa riferimento altresì specificatamente alla legislazione che regola tale materia, attualmente la Legge quadro del volontariato n.266/91 e la Legge Regionale del volontariato n. 22/93.

f.to Laura Spinaci

f.to Giorgio Gottardi

f.to Antonio Spreafico

f.to Concettina Lanciano

f.to Ubaldo La Porta notaio